

STATUTO

ALEPH ARTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ VIA GIOVANNI GRONCHI 7

Numero REA: CZ - 231221

Codice fiscale: 04046700797

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-01-2026 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A Raccolta n. 1981	
	STATUTO	
	(COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - NORME DI RIFERIMENTO -	
	MUTUALITA' PREVALENTE)	
	ARTICOLO 1)	
	E' costituita una cooperativa sociale che agirà sotto la deno-	
	minazione: "ALEPH ARTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".	
	Ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 2519 C.C.,	
	la società adotta, in quanto compatibili, le norme sulla so-	
	cietà a responsabilità limitata.	
	La società è una cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi	
	dell'art. 2512 e seguenti del C.C., di concerto con quanto di-	
	sposto dall'art. 111-septies delle norme attuative del C.C., e	
	dell'ulteriore normativa vigente in materia di cooperative e	
	di cooperative sociali in particolare.	
	(SEDE E DURATA)	
	ARTICOLO 2)	
	La società ha sede legale in LAMEZIA TERME all'indirizzo ri-	
	sultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competen-	
	te Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter di-	
	sposizioni di attuazione del codice civile.	
	L'organo amministrativo della cooperativa potrà istituire uf-	
	fici amministrativi, filiali, succursali e/o unità locali, non	
	aventi carattere di sede secondaria, purché nell'ambito dello	
	stesso comune, ovvero potrà trasferire la sede sociale	
	- 1 -	

	nell'ambito dello stesso comune; viceversa, compete ai soci la	
	decisione del trasferimento della sede in comune diverso e la	
	istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.	
	ARTICOLO 3)	
	La società ha durata sino al 31 dicembre 2060. E' compito	
	dell'assemblea straordinaria stabilirne un'eventuale proroga	
	come anticiparne lo scioglimento.	
	(SCOPI ED OGGETTO)	
	ARTICOLO 4)	
	La società persegue esclusivamente scopi mutualistici tesi al	
	perseguimento dell'interesse generale della comunità alla pro-	
	mozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini e ciò	
	in conformità a quanto disposto dall'art. 1), lettere a) della	
	Legge n. 381 del 08/11/1991. Per il raggiungimento di tali	
	scopi mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro; le prestazioni dei soci coopera-	
	tori in favore della società, nel rigoroso rispetto delle leg-	
	gi vigenti e secondo quanto eventualmente stabilito da apposi-	
	to regolamento interno di cui alla l. 142 del 2001, potranno	
	avvenire nella forma del lavoro subordinato oppure in forma di	
	lavoro autonomo, lavoro a progetto, collaborazione non occa-	
	sionale o in qualsiasi altra forma prevista dalle normative	
	vigenti.	
	La cooperativa può operare anche con terzi.	
	ARTICOLO 5)	
	- 2 -	

	L'attività svolta dalla società, per il perseguimento degli	
	scopi mutualistici, ha per oggetto: la gestione di servizi	
	educativi, di istruzione, formazione professionale ed extra-	
	scolastica, attività culturali di interesse sociale con fina-	
	lità educativa [art. 1), lettera a) della L. 381/91].	
	Più precisamente, per il perseguimento degli scopi sociali la	
	cooperativa potrà effettuare lo svolgimento delle seguenti at-	
	tività:	
	a) Attività artistiche e culturali:	
	- produzione, organizzazione e promozione di eventi culturali,	
	di arte visiva, performativi e multimediali spettacoli teatra-	
	li, musicali, cinematografici;	
	- gestione di laboratori artistici ed espressivi, quali a ti-	
	tolo esemplificativo ma non esaustivo arti visive, illustra-	
	zione, fumetto, scrittura creativa, teatro, danza, musica;	
	- organizzazione di festival, rassegne, mostre, installazioni,	
	eventi culturali e iniziative di valorizzazione del patrimonio	
	culturale e artistico;	
	- ideazione e gestione di musei, musei-laboratorio, spazi	
	espositivi e centri polifunzionali e di divulgazione cultura-	
	le;	
	b) Attività di intrattenimento culturale:	
	- organizzazione di eventi ricreativi, spettacoli, animazione	
	culturale e iniziative di socializzazione;	
	- gestione di spazi culturali, centri polifunzionali, biblio-	
	- 3 -	

	teche creative, sale prove e coworking culturali.	
	c) Attività di educazione per bambini:	
	- progettazione e gestione di musei-laboratorio per bambini,	
	famiglie e scuole, basati sull'apprendimento esperienziale;	
	- realizzazione di percorsi didattici, laboratori artistici,	
	scientifici, creativi e sensoriali;	
	- attività di educazione all'arte, alla lettura, alla cultura,	
	alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva;	
	- organizzazione di visite guidate, campus, centri estivi e	
	attività extrascolastiche.	
	d) Attività formative ed educative:	
	- progettazione e realizzazione di corsi di formazione e ag-	
	giornamento in ambito artistico, culturale, educativo ed edi-	
	toriale;	
	- attività educative rivolte a minori, adulti, persone fragili	
	o con disabilità;	
	- percorsi di inclusione sociale e contrasto alla povertà edu-	
	cativa attraverso l'arte e la cultura;	
	- formazione per docenti, educatori, operatori culturali e ge-	
	nitori;	
	e) Attività editoriali:	
	- ideazione, produzione, pubblicazione e diffusione di libri,	
	albi illustrati, cataloghi, riviste e materiali didattici ed	
	educativi, in formato cartaceo e digitale;	
	- pubblicazione di volumi per l'infanzia, l'arte, la cultura,	
	- 4 -	

	l'educazione e l'inclusione sociale;	
	- realizzazione di contenuti editoriali multimediali;	
	- promozione della lettura attraverso incontri, presentazioni,	
	laboratori e iniziative culturali;	
	- consulenza, progettazione culturale, educativa ed editoria-	
	le;	
	f) Bookshop e attività commerciali con finalità sociale:	
	- gestione di bookshop museali e punti vendita collegati alle	
	attività culturali;	
	- vendita di libri, cataloghi, giochi educativi, materiali di-	
	dattici, prodotti creativi e merchandising culturale;	
	- ideazione e produzione di oggetti educativi e artistici coe-	
	renti con le finalità sociali;	
	g) Attività di archivio e documentazione:	
	- istituzione, gestione e valorizzazione di archivi culturali,	
	artistici, educativi ed editoriali, fisici e digitali;	
	- raccolta, conservazione, catalogazione e digitalizzazione di	
	documenti, opere, materiali fotografici, audiovisivi e multi-	
	mediali;	
	- creazione e gestione di archivi tematici, archivi per	
	l'infanzia e archivi di memoria culturale e territoriale;	
	- apertura degli archivi al pubblico per finalità educative,	
	di studio, ricerca e divulgazione;	
	- utilizzo dei materiali d'archivio per attività museali,	
	espositive, editoriali e formative, nel rispetto della norma-	
	- 5 -	

	tiva vigente.	
	h) Attività digitali e innovative:	
	- sviluppo di contenuti digitali, piattaforme educative e	
	strumenti multimediali;	
	- progettazione di esperienze digitali per musei, archivi e	
	attività culturali;	
	- utilizzo di tecnologie innovative per l'accessibilità e la	
	partecipazione culturale.	
	In maniera strumentale al conseguimento del suddetto oggetto	
	sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni mobi-	
	liari, immobiliari e finanziarie, compreso il rilascio di fi-	
	deussioni, avvalli e garanzie di ogni genere, anche reali,	
	nonché qualsiasi altra operazione che sia ritenuta necessaria	
	od anche soltanto opportuna o utile per il conseguimento, an-	
	che indiretto, dello scopo sociale, e potrà ricevere donazio-	
	ni. La Società potrà istituire, sedi secondarie, sia in Italia	
	che all'estero, nonché affidare a terzi appalti, subappalti o	
	prestazioni di opere, anche intellettuali. Altresì, la società	
	potrà assumere appalti, subappalti da Enti Pubblici e/o priva-	
	ti, come anche stipulare accordi e convezioni con Regioni,	
	Province, Comuni e con ogni altro organismo pubblico o priva-	
	to anche nazionale e/o europeo e/o internazionale purché nel	
	rispetto delle norme di legge in materia ed al fine di meglio	
	perseguire, anche indirettamente, lo scopo e l'oggetto socia-	
	le. Potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni	
	- 6 -	

	sotto qualsiasi forma in altre società od altri enti economici	
	e non, comprese le associazioni anche non riconosciute, sem-	
	preché ciò sia ritenuto strumentale per il perseguimento dello	
	scopo sociale. Potrà, inoltre, fare adesione e partecipare ad	
	Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori diretti	
	a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevo-	
	larne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito; nonché	
	favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, pre-	
	videnziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con	
	creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad orga-	
	nismi ed Enti idonei. Per agevolare il conseguimento dello	
	scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale	
	la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenzia-	
	mento aziendale. All'occorrenza, la Società potrà avvalersi	
	delle leggi agevolative e creditizie del settore e, comunque,	
	di tutte le provvidenze internazionali, nazionali e regionali	
	utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche ricor-	
	rendo a prestiti a breve, medio e lungo termine e concedendo	
	per lo scopo, ove richieste, anche garanzie ipotecarie sui be-	
	ni della Società; la società cooperativa potrà, dunque, per	
	realizzare il proprio oggetto sociale, richiedere e ricevere	
	finanziamenti, anche agevolati, contributi in conto capitale	
	ed ogni altra tipologia di incentivo di natura monetaria e/o	
	reale.	
	- 7 -	

	(SOCI e PERSONALE)	
	ARTICOLO 6)	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere	
	inferiore a tre; se successivamente alla costituzione il nume-	
	ro dei soci dovesse divenire inferiore, esso deve esser inte-	
	grato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la	
	società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, il	
	tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del C.C..	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è tas-	
	sativamente ed esclusivamente limitata all'ammontare delle	
	quote sottoscritte.	
	ARTICOLO 7)	
	Possono diventare soci tutti coloro che, non avendo interessi	
	contrastanti con quelli societari, siano nelle condizioni di	
	concorrere direttamente, per capacità effettiva di lavoro, at-	
	titudine e/o specializzazione professionale, nel miglior modo	
	possibile, alla realizzazione degli scopi sociali, esplicando	
	attività lavorativa e/o partecipando attivamente alla gestione	
	mutualistica della società.	
	Possono essere ammessi alla società, con valutazione dell'or-	
	gano amministrativo, anche elementi tecnici ed amministrativi	
	nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della	
	cooperativa.	
	Non possono far parte della cooperativa coloro che esercitano	
	o hanno interessenze in imprese e/o professioni identiche od	
	- 8 -	

	affini e in concorrenza con essa, salvo quanto disposto dal	
	successivo articolo 10). Altresì non possono far parte della	
	cooperativa coloro che per fondati e gravi motivi, anche di	
	ordine morale o patrimoniale, possano nuocere all'immagine ed	
	al decoro della società e della compagine societaria tutta e	
	ciò purché compatibilmente con l'eventuale finalità di inseri-	
	mento lavorativo di persone svantaggiate da valutarsi, caso	
	per caso, a cura dell'organo amministrativo.	
	ARTICOLO 8)	
	Nella cooperativa potranno essere presenti le seguenti catego-	
	rie di soci:	
	a) soci cooperatori, che prestano la loro attività ricevendone	
	un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	b) soci volontari, in numero non superiore alla metà del nume-	
	ro complessivo dei soci, che prestano la loro attività esclu-	
	sivamente per fini di solidarietà e gratuitamente;	
	le suddette qualifiche dovranno essere riportate distintamente	
	sul Libro dei Soci tenuto dalla società a norma di legge.	
	ARTICOLO 9)	
	Fermo restando il principio della prevalenza secondo quanto	
	indicato nel precedente articolo 1), in aggiunta all'apporto	
	lavorativo dei soci, la cooperativa potrà avvalersi dell'opera	
	di personale esterno con cui potrà instaurarsi un rapporto di	
	lavoro dipendente, professionale, di collaborazione in genere	
	o quant'altro lecitamente previsto.	
	- 9 -	

	ARTICOLO 10)	
	Salvo assenso formalizzato per iscritto dall'organo ammini-	
	strativo, è fatto divieto ai soci di far parte, come di svol-	
	gere attività lavorativa a favore, di altre cooperative, so-	
	cietà od altri terzi che perseguano attività affini o comunque	
	concorrenti con la cooperativa. A tal fine dovrà pervenire	
	all'organo amministrativo apposita richiesta a mezzo raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno o anche telegramma, al quale lo	
	stesso darà risposta, con medesimo mezzo, entro sessanta gior-	
	ni dal ricevimento.	
	In ogni caso, l'organo amministrativo può consentire il di-	
	stacco temporaneo di soci lavoratori presso società controlla-	
	te e/o collegate.	
	ARTICOLO 11)	
	Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la	
	società ed i suoi organi è quello risultante dal Libro dei So-	
	ci; i soci sono tenuti a comunicare tempestivamente, all'orga-	
	no amministrativo, ogni variazione dei dati comunicati alla	
	società in occasione del loro ingresso o della costituzione	
	della stessa e risultanti da apposite annotazioni sul Libro	
	dei Soci.	
	(AMMISSIONE)	
	ARTICOLO 12)	
	Chi desidera far parte della compagine societaria deve presen-	
	tare domanda all'organo amministrativo specificando:	
	- 10 -	

	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadi-	
	nanza, codice fiscale;	
	b) l'attività esercitata anche in relazione ai requisiti ri-	
	chiesti dal presente statuto;	
	c) l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere;	
	d) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	e) quant'altro l'organo amministrativo riterrà necessario co-	
	noscere ai fini dell'ammissione;	
	f) l'impegno a versare la quota sottoscritta entro il termine	
	che sarà comunicato dall'organo amministrativo oltre l'even-	
	tuale sovrapprezzo, da determinarsi da parte dell'Assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta del-	
	lo stesso organo amministrativo;	
	g) la dichiarazione di accettare espressamente e di volersi	
	scrupolosamente attenere al presente statuto ed alle delibera-	
	zioni e/o regolamenti legalmente adottati dagli organi socia-	
	li;	
	h) L'impegno ad effettuare le prestazioni ritenute necessarie	
	per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché ad assumere	
	un comportamento irreprensibile in seno alla società;	
	i) L'impegno a prestare il proprio lavoro nell'impresa coope-	
	rativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto	
	dal presente Statuto e/o dai regolamenti aziendali in essere.	
	ARTICOLO 13)	
	- 11 -	

	Le richieste di ammissione saranno valutate dall'organo di am-	
	ministrazione che in particolare dovrà determinare, in capo a	
	coloro che desiderano far parte della società, l'esistenza dei	
	requisiti come anche l'inesistenza delle cause di incompatibi-	
	lità previste dalla legge e dal presente statuto; a tal scopo,	
	ai sensi di quanto stabilito al punto e) del precedente arti-	
	colo statutario, potranno essere richieste ulteriori informa-	
	zioni.	
	In ogni caso, l'organo amministrativo dovrà valutare che	
	l'eventuale ammissione di nuovi soci cooperatori sia coerente	
	con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi	
	dei soci già facenti parte della compagine societaria e compa-	
	tibile con le strategie imprenditoriali della cooperativa me-	
	desima. Sull'accoglimento della domanda, sarà cura dell'organo	
	amministrativo darne notizia all'interessato comunicando le	
	modalità ed i termini entro il quale effettuare i versamenti	
	di cui alla lettera f) del precedente articolo; se i versamen-	
	ti di cui prima non sono effettuati con il rispetto delle mo-	
	dalità e dei termini prescritti, la delibera di ammissione de-	
	ve intendersi inefficace a tutti gli effetti. Sarà cura	
	dell'organo amministrativo annotare l'eventuale ingresso di	
	nuovi soci sull'apposito Libro dei Soci tenuto a norma di leg-	
	ge. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare la relati-	
	va deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali po-	
	- 12 -	

	tranno nel termine di sessanta giorni dal ricevimento chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'assemblea sociale, il tutto se-	
	condo quanto disciplinato dall'art. 2528 C.C. al quale si fa	
	espresso rinvio per quanto non diversamente specificato.	
	(RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE)	
	ARTICOLO 14)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, causa di	
	morte.	
	ARTICOLO 15)	
	Oltre che nei casi previsti per legge, può recedere il socio	
	che:	
	a) abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;	
	b) non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	c) ne faccia richiesta ed ottenga il consenso a giudizio in-	
	sindacabile dell'organo di amministrazione.	
	La domanda di recesso deve essere presentata mediante racco-	
	mandata con avviso di ricevimento indirizzata all'organo di	
	amministrazione. Sarà cura di quest'ultimo, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione, constatare se ricorrano i motivi	
	che legittimino il recesso e, quindi, accoglierlo o rigettarlo	
	ed in quest'ultimo caso il socio potrà fare opposizione così	
	come previsto dall'art. 2532 del C.C. a cui si rinvia. Il re-	
	cesso deve risultare da apposita annotazione nel Libro dei So-	
	ci e diventa operativo, in deroga all'ultimo comma dell'art.	
	- 13 -	

	2532 C.C., sia con riferimento al rapporto sociale che ai rap-	
	porti mutualistici sottostanti, come l'ulteriore rapporto di	
	lavoro instaurato, con la comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	ARTICOLO 16)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei	
	confronti del socio:	
	a) che si trovi in uno dei casi di esclusione previsti dalla	
	legge;	
	b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto	
	e/o delle deliberazioni e dei regolamenti legalmente adottati	
	dagli organi sociali, con inadempienze che non consentono la	
	prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano	
	nelle ipotesi di cui al successivo punto g);	
	c) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di	
	tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza agli	
	interessi sociali;	
	e) che commetta atti valutabili quale notevole inadempimento	
	così come definito dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civi-	
	le;	
	f) quando mantiene un comportamento contrastante con gli inte-	
	ressi della società, in guisa da poterla danneggiare moralmen-	
	te o materialmente, oppure quando fomenta dissidi o disordini	
	fra i soci;	
	- 14 -	

	g) che, senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi	
	assunti, a qualunque titolo, verso la società.	
	h) che è dichiarato interdetto o inabilitato;	
	i) che viene a trovarsi in una situazione di incompatibilità	
	relativamente a quanto previsto dal precedente art. 7);	
	j) che è in possesso dei requisiti di legge per aver diritto	
	al trattamento di pensione di vecchiaia, fatta salva diversa e	
	motivata deroga da parte dell'organo amministrativo;	
	k) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi societari anche per sopravvenuta inabilità a par-	
	tecipare ai lavori dell'impresa cooperativa.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare l'esclusione del	
	socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni e	
	solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'esclu-	
	sione, che diverrà effettiva dal momento dell'annotazione sul	
	libro dei Soci. All'occorrenza, a discrezione dell'organo am-	
	ministrativo, potrà essere concesso al socio un termine, non	
	superiore ai quindici giorni, entro il quale dovrà presentare	
	delle deduzioni in merito; decorso tale termine infruttuosa-	
	mente o se tale deduzioni, pur pervenute nei termini, risulta-	
	no essere insoddisfacenti, l'esclusione diverrà operativa con	
	apposita annotazione della stessa sul Libro dei Soci. L'Organo	
	Amministrativo, nel valutare le suddette ipotesi di esclusio-	
	ne, dovrà considerare anche l'eventualità di potenziale inse-	
	rimento lavorativo di persone svantaggiate e ciò, a suo insin-	
	- 15 -	

	dacabile giudizio, purché non in contrasto con gli interessi	
	della società.	
	ARTICOLO 17)	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione del socio	
	cooperatore determina automaticamente, con la stessa decorren-	
	za, la cessazione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaura-	
	to, senza obbligo di ulteriori formalità.	
	ARTICOLO 18)	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione de-	
	vono essere comunicate mediante lettera raccomandata con rice-	
	vuta di ritorno o telegramma ai soci interessati.	
	ARTICOLO 19)	
	I soci receduti o esclusi hanno diritto soltanto al rimborso	
	delle quote di capitale ad essi imputabili e come risultanti	
	dalla contabilità sociale. La liquidazione avrà luogo sulla	
	base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale limitatamente al socio diviene operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato ed eventualmente aumentato per rivalutazione gratuita	
	e/o per ristorno, il tutto eventualmente ridotto in proporzio-	
	ne alle perdite imputabili al capitale; inoltre, si esclude il	
	diritto al rimborso del sovrapprezzo quote eventualmente ver-	
	sato in occasione dell'ingresso in società. Il pagamento del	
	rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla coope-	
	rativa sino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito	
	- 16 -	

	liquido, deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del predetto bilancio.	
	ARTICOLO 20)	
	Nel caso di morte di un socio, il rapporto societario conti-	
	nuerà con i suoi eredi, sempre che questi abbiano i requisiti	
	per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi a pena	
	di decadenza entro sessanta giorni dalla morte del socio, sia	
	accolta dall'organo amministrativo. Nella domanda di cui sopra	
	gli eredi dovranno altresì indicare chi, tra loro, assumerà la	
	qualità di socio. In caso di mancata presentazione o di dinie-	
	go della domanda gli eredi del socio deceduto hanno diritto	
	soltanto al rimborso delle quote di capitale da egli effetti-	
	vamente versate, nella misura e con le modalità previste dal	
	precedente articolo.	
	In mancanza di eredi le quote non rimborsate saranno devolute	
	alla riserva ordinaria.	
	ARTICOLO 21)	
	I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi o legatari del	
	socio deceduto, dovranno chiedere il rimborso di quanto loro	
	spettante entro e non oltre un anno dalla scadenza dei sei me-	
	si indicati nei precedenti artt. 19) e 20).	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine di cui sopra saranno devolute alla riserva ordinaria.	
	ARTICOLO 22)	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un an-	
	- 17 -	

	no, dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti,	
	verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati	
	e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non	
	versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al	
	giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è veri-	
	ficata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo, si manifesta l'insolvenza della società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto	
	per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili gli	
	eredi del socio defunto.	
	(TRATTAMENTI ECONOMICI DEI SOCI COOPERATORI)	
	ARTICOLO 23)	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci cooperatori du-	
	rante l'esercizio sociale, deve avere come base di riferimento	
	quanto previsto dai contratti o accordi collettivi vigenti per	
	le categorie dei lavoratori dipendenti similari ovvero, per i	
	rapporti di lavoro diversi da quello subordinato e in assenza	
	di contratti o accordi specifici, ai compensi medi in uso per	
	prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, ciò	
	fatto salvo quanto segue.	
	Infatti, deve comunque essere fatta salva la natura associati-	
	va del rapporto tra socio e società cooperativa e, quindi,	
	della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore qua-	
	le "lavoratore associato", per la quale il lavoro del socio	
	- 18 -	

	rappresenta la prestazione che permette il raggiungimento dei	
	fini istituzionali della cooperativa stessa.	
	Quindi, fermi restando i limiti di legge riferibili alla con-	
	tribuzione assistenziale e previdenziale come anche all'assi-	
	curazione obbligatoria per infortuni, l'individuazione, anno	
	per anno, delle risorse finanziarie necessarie ed a disposi-	
	zione è da intendersi elemento condizionante l'erogazione del	
	trattamento economico di cui al presente articolo che potrà,	
	dunque, anche divergere da quello previsto per i contratti	
	collettivi di cui sopra in relazione alle effettive disponibi-	
	lità finanziarie della cooperativa.	
	Allo scopo, per meglio specificare quanto sopra, la disciplina	
	della prestazione di lavoro dei soci cooperatori stessi e la	
	loro relativa retribuzione potranno essere regolate da apposi-	
	to regolamento aziendale, redatto dall'organo amministrativo	
	ed approvato dai soci con le maggioranze previste per l'assem-	
	blea straordinaria.	
	ARTICOLO 24)	
	Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la	
	riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo de-	
	terminato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi oc-	
	cupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensio-	
	namento definitivo degli organici della società.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale	
	il socio cooperatore, assente dal lavoro per infermità per pe-	
	- 19 -	

	riodi continuativi o parziali, viene sospeso a tempo indeter-	
	minato dal lavoro.	
	Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui ai	
	commi precedenti, il socio cooperatore ha diritto di preceden-	
	za per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali e/o	
	rispetto ad altri soci cooperatori con minore anzianità di ap-	
	partenenza alla società; salvo il caso in cui la cooperativa	
	sia obbligata, per legge o per contratto, all'assunzione di	
	dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorpo-	
	razioni di aziende od altre attività analoghe.	
	(PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE)	
	ARTICOLO 25)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) Dal capitale sociale, che è variabile ai sensi di legge,	
	formato da un numero illimitato di quote ciascuna dal valore	
	nominale non inferiore né superiore ai limiti minimi e massimi	
	stabiliti dalle leggi vigenti;	
	b) dalla riserva legale, formata dalla quota di avanzi di ge-	
	stione accantonata ai sensi di legge e di statuto e con le	
	quote sociali eventualmente non rimborsate, ai sensi di legge	
	e di statuto, ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o lega-	
	tari dei soci defunti;	
	c) da qualsiasi altro eventuale fondo o posta di riserva, an-	
	che straordinaria, purché il relativo accantonamento non con-	
	- 20 -	

	trasti con i fini mutualistici della società;	
	Tutte le riserve previste dal presente articolo debbono consi-	
	derarsi come "riserve indivisibili", ai sensi di legge, con	
	esclusione tassativa della loro distribuzione tra i soci sotto	
	qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa sia	
	all'atto del suo scioglimento, fatta, comunque, salva la pre-	
	visione dell'art. 2545/ter c.c. in relazione alla copertura di	
	perdite, per la cui modalità si rinvia allo stesso.	
	ARTICOLO 26)	
	Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottopo-	
	ste a vincolo o pegno, né cedute ad altri, anche se soci, con	
	effetto verso la cooperativa, il tutto secondo quanto stabili-	
	to dall'ultimo comma dell'art. 2530 C.C.	
	(ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI)	
	ARTICOLO 27)	
	Gli esercizi sociali hanno inizio con il primo di Gennaio e si	
	chiudono il trentuno di Dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio, l'organo di amministrazione prov-	
	vede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni	
	di legge, alla compilazione del bilancio con il conto dei pro-	
	fitti e delle perdite e della Nota Integrativa, nonché di una	
	relazione sull'andamento della gestione sociale quando richie-	
	sta dalla legge o se ritenuta utile dall'Organo Amministrati-	
	vo. Da quest'ultima o, in mancanza, dalla Nota integrativa,	
	devono in ogni caso risultare i criteri seguiti nella gestione	
	- 21 -	

	sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici, in con-	
	formità con il carattere cooperativo della società.	
	Dal bilancio si devono evincere i dati dell'attività svolta	
	con i soci rispetto a quella eventualmente svolta con terzi e	
	nella Nota Integrativa al bilancio dovrà essere documentata la	
	condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 C.C. come an-	
	che dovranno essere illustrate le ragioni delle determinazioni	
	adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Fatte sal-	
	ve le altre indicazioni previste per legge.	
	ARTICOLO 28)	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla de-	
	stinazione dell'eventuale utile, inteso quale avanzo di ge-	
	stione, al netto delle somme eventualmente riconosciute ai so-	
	ci cooperatori, come trattamento economico ulteriore rispetto	
	a quello minimo, a titolo di ristorno, ai sensi dell'art.	
	2545/sexies C.C. e delle altre leggi di settore vigenti e così	
	come determinato dal successivo articolo del presente statuto;	
	l'utile netto, come sopra determinato, sarà così destinato:	
	a) una quota, non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo	
	di riserva legale od ordinaria;	
	b) una quota, destinata alla costituzione ed all'incremento	
	dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/01/1992 n. 59,	
	attualmente pari al 3% (tre per cento) e, comunque, nella mi-	
	sura di legge vigente e delle eventuali e successive modifiche	
	- 22 -	

	ed integrazioni;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci, qualora sussistano	
	le condizioni di cui al secondo comma dell'art.	
	2545/quinquies, nella misura che verrà stabilita dall'Assem-	
	blea che approva il Bilancio, che non potrà tassativamente su-	
	perare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capita-	
	le effettivamente versato. Viene, comunque, tassativamente	
	fatta salva la misura massima idonea a consentire alla società	
	il mantenimento dei fini mutualistici e dei requisiti della	
	mutualità prevalente, anche ai fini fiscali;	
	d) nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilan-	
	cio, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato purché nel tassativo limite massimo consentito dalle	
	leggi vigenti in materia per il mantenimento dei requisiti mu-	
	tualistici e della mutualità prevalente, anche ai fini fisca-	
	li;	
	e) L'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria in-	
	divisibile.	
	L'assemblea che approva il bilancio può sempre deliberare,	
	fatta tassativamente salva la destinazione di cui alla lettera	
	b), di destinare la totalità degli utili netti al Fondo di Ri-	
	serva ordinario.	
	Le somme ripartibili tra i soci, potranno essere destinate,	
	previa delibera, all'aumento gratuito del capitale sociale si-	
	- 23 -	

	no al massimale consentito dalle legge vigenti e sempre nel	
	rigoroso rispetto del limite massimo consentito dalle norme	
	vigenti in materia per il mantenimento dei requisiti mutuali-	
	stici e della mutualità prevalente, anche ai fini fiscali.	
	ARTICOLO 29)	
	L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori potrà essere	
	effettuata, su proposta ed a giudizio dell'organo amministra-	
	tivo, dall'assemblea ordinaria dei soci in occasione dell'ap-	
	provazione del bilancio dell'esercizio a cui gli stessi devono	
	essere imputati (o anche in un momento precedente intercorren-	
	te tra la data di chiusura dell'esercizio ed il termine ultimo	
	per l'approvazione del bilancio); il ristorno è attribuito ai	
	soci cooperatori riconoscendo loro una somma non superiore al	
	30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi	
	corrisposti e di competenza dell'esercizio, in ogni caso nei	
	limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	escludendosi dalla base di calcolo gli accantonamenti a titolo	
	di Trattamento di Fine Rapporto e la contribuzione previden-	
	ziale e assistenziale, il tutto nel rispetto del principio di	
	parità di trattamento previsto dall'art. 2516 C.C.. Ai sensi	
	del disposto dell'art. 2545/sexies, al fine della definizione	
	della qualità (oltre che della quantità) del lavoro prestato a	
	favore della cooperativa, si presume che la qualità dell'ap-	
	porto lavorativo dei soci cooperatori sia equivalente e ciò	
	salvo diversa specificazione da parte di apposito regolamento	
	- 24 -	

	societario in merito. Il ristorno così determinato potrà esse-	
	re attribuito ai soci cooperatori o mediante integrazione di	
	tutte le retribuzioni o mediante aumento gratuito di tutte le	
	quote di capitale sociale sottoscritte e versate, il tutto con	
	scelta improntata alla parità di trattamento; modalità di at-	
	tribuzione del ristorno differenti da socio a socio potranno	
	essere attuate solo con il consenso unanime dei partecipanti	
	all'assemblea riunita per tale occasione.	
	(ASSEMBLEA DEI SOCI)	
	ARTICOLO 30)	
	L'assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta	
	l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in con-	
	formità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i so-	
	ci ancorché assenti o dissenzienti.	
	Le assemblee sono ordinarie o straordinarie, le deliberazioni	
	sono assunte con voto palese.	
	In caso di impedimento ogni socio può farsi rappresentare da	
	un altro socio munito di apposita procura, da conservarsi agli	
	atti della società da parte dell'organo amministrativo.	
	ARTICOLO 31)	
	L'assemblea dei soci è convocata dal presidente del consiglio	
	di amministrazione nella sede sociale o altrove, purché in Ca-	
	labria, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convoca-	
	zione, che dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora	
	e del luogo della riunione, l'ordine degli argomenti da trat-	
	- 25 -	

	tare e, se ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, an-	
	che la data della seconda convocazione che non può aver luogo	
	nello stessa data fissata per la prima e non oltre trenta	
	giorni da questa.	
	Ciascun componente del consiglio di amministrazione o del col-	
	legio sindacale, quando costituiti, possono ottenere che il	
	presidente del consiglio di amministrazione convochi, facendo-	
	ne richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da	
	trattare, l'assemblea dei soci entro venti giorni dalla ri-	
	chiesta; lo stesso diritto, da esercitarsi con le stesse moda-	
	lità, spetta a tanti soci che rappresentino almeno un terzo di	
	voti spettanti alla totalità della compagine societaria.	
	ARTICOLO 32)	
	L'assemblea e' convocata mediante invio dell'avviso di convo-	
	cazione almeno otto giorni prima di quello previsto per la	
	convocazione e da espletarsi a mezzo raccomandata con avviso	
	di ricevimento, telegramma, Pec, E-mail o ogni altro mezzo	
	idoneo a garantire la consegna della convocazione da inviarsi	
	ai singoli soci presso il domicilio risultante dal libro soci	
	ed ai componenti del Collegio Sindacale (se costituito).	
	ARTICOLO 33)	
	L'assemblea è validamente convocata, anche senza l'osservanza	
	delle formalità di convocazione, se è rappresentato l'intero	
	capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci (se	
	nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno	
	- 26 -	

	si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	ARTICOLO 34)	
	L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno,	
	entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per	
	l'approvazione del Bilancio; è fatta salva la possibilità di	
	un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal	
	secondo comma dell'articolo 2364 C.C..	
	ARTICOLO 35)	
	Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci che risulta-	
	no tali per effetto dell'iscrizione nel libro dei soci; hanno	
	diritto di voto solo i soci che risultano iscritti nel Libro	
	dei Soci da almeno novanta giorni.	
	Ciascun Socio ha diritto in Assemblea ad un solo voto, qualun-	
	que sia il valore della quota sottoscritta.	
	ARTICOLO 36)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	- 27 -	

	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, che non sia Amministratore o dipenden-	
	te come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	ARTICOLO 37)	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, ed in caso di sua assenza o impedimento, da altra	
	persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito	
	da un segretario nominato dall'Assemblea tra i Soci. Sarà cura	
	del Presidente, a proprio giudizio, far apporre apposita firma	
	di presenza a tutti gli intervenuti in assemblea, al momento	
	di avvio della stessa, su un apposito foglio o su di un regi-	
	stro all'uopo predisposto che, come il precedente, non dovrà	
	essere	
	- 28 -	

	sottoposto a particolari formalità. Le deliberazioni dell'As-	
	semblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presi-	
	dente e dal segretario, salvo non venga redatto da Notaio, nel	
	qual caso dovrà essere sottoscritto solo dal Presidente.	
	ARTICOLO 38)	
	L'assemblea ordinaria delibera sul bilancio della società e	
	sul riparto degli utili; provvede alla nomina dell'Organo Am-	
	ministrativo e ne determina il compenso e su quant'altro di	
	sua competenza per legge o per statuto.	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa ri-	
	servate per legge o per statuto, con particolare riferimento:	
	a) alle modifiche dall'atto costitutivo e del presente statu-	
	to;	
	b) alla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori;	
	c) sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modifica-	
	zione dei diritti dei soci;	
	d) all'approvazione dei regolamenti di cui all'ultimo comma	
	dell'art. 2521 C.C., così come predisposti dall'organo ammini-	
	strativo per la disciplina dei rapporti tra società e soci ai	
	sensi di legge e di statuto;	
	e) su ogni altra materia per la quale sia richiesta dalla leg-	
	ge la redazione del verbale da parte di un notaio.	
	(AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE)	
	ARTICOLO 39)	

	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, scel-	
	ti esclusivamente tra i soci e nominati per la prima volta	
	nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea così	
	come indicato dai successivi articoli.	
	ARTICOLO 40)	
	La nomina, come la composizione nel numero, degli Amministra-	
	tori spetta all'Assemblea. L'Organo Amministrativo dovrà esse-	
	re costituito minimo da tre componenti e durerà in carica per	
	il periodo di tempo fissato dall'assemblea all'atto della no-	
	mina che non potrà essere superiore a tre esercizi.	
	Gli Amministratori possono essere rieletti e sono esentati dal	
	prestare cauzione.	
	ARTICOLO 41)	
	Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provve-	
	duto l'Assemblea, elegge fra i propri membri il Presidente. Il	
	Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi membri	
	uno o più Amministratori Delegati specificandone esattamente	
	poteri e mansioni; in tal caso, sempreché la delega conferita	
	abbia validità per almeno un anno e sia inerente il compimento	
	di incarichi specifici che non riguardino la totalità delle	
	mansioni proprie del consiglio di amministrazione, lo stesso	
	può determinarne i compensi. Non potranno essere oggetto di	
	delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i po-	
	teri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei	
	- 30 -	

soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli Amministratori Delegati potranno esercitare congiuntamente i poteri loro conferiti. Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno una volta ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ARTICOLO 42)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nel territorio calabrese, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un Amministratore o dal Collegio Sindacale (se costituito) con l'indicazione delle materie da discutere. Lo stesso Consiglio nomina, di volta in volta, un Segretario scelto fra i suoi membri.

ARTICOLO 43)

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, E-mail o telegramma da spedirsi, almeno tre giorni prima dell'adunanza, agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi (se nominati). In casi di particolare ed inderogabile urgenza, la convocazione avviene

	con telegrammi o PEC/ e-mail da spedirsi in modo che i desti-	
	natari della convocazione siano avvisati almeno un giorno pri-	
	ma della seduta. In difetto di tali formalità o termini, il	
	Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli	
	Amministratori e dei Sindaci effettivi in carica (se nomina-	
	ti).	
	ARTICOLO 44)	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione vengono presiedu-	
	te dal Presidente o, in caso di sua assenza, dall'amministra-	
	tore più anziano di età. Il consiglio di amministrazione è re-	
	golarmente costituito e delibera validamente con il voto favo-	
	revole della maggioranza dei voti degli amministratori in ca-	
	rica. Di ogni adunanza viene fatto processo verbale da scrive-	
	re in apposito libro e da firmare da parte del Presidente e	
	del Segretario e, a giudizio insindacabile del Presidente da	
	esprimersi di volta in volta, anche da parte degli altri par-	
	tecipanti compresi i sindaci (quando nominati). Le votazioni	
	del consiglio di amministrazione sono palesi.	
	ARTICOLO 45)	
	Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza ec-	
	cezioni di sorta. In particolare sono ad essi attribuite tutte	
	le facoltà necessarie per il raggiungimento degli scopi socia-	
	li che non siano, dalla legge o dal presente Statuto, in modo	
	tassativo riservati all'Assemblea dei Soci.	
	- 32 -	

	Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto, in via puramente	
	esemplificativa e non esaustiva, la facoltà di procedere ad	
	acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di	
	concorrere a gare di appalto licitazioni e trattative private	
	per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i	
	relativi contratti, di assumere obbligazioni anche cambiarie e	
	mutui ipotecari, di procedere alla partecipazione ad altre	
	aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma	
	di conferimento, di fare qualsiasi operazione presso le banche	
	ed altri Uffici sia pubblici che privati, di consentire costi-	
	tuzioni, surroghe, cancellazioni, rinunzie di ipoteche, tra-	
	scrizioni ed annotazioni di ogni genere, di esonerare i Con-	
	servatori dei registri Immobiliari e di ogni altro Ente pub-	
	blico o privato da ogni responsabilità.	
	ARTICOLO 46)	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la	
	rappresentanza della Società sia nei confronti di terzi che in	
	giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudi-	
	ziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione, e	
	di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.	
	ARTICOLO 47)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la firma	
	sociale e sovrintende l'andamento della Società ai fini del	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il Presidente propone al Consiglio la nomina, il trattamento	
	- 33 -	

	economico e la risoluzione del rapporto con i dipendenti della	
	Società determinandone l'organico e le mansioni.	
	ARTICOLO 48)	
	Al Consiglio di Amministrazione compete la nomina di consulen-	
	ti, direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere,	
	per determinati atti o categorie di atti, come anche la deter-	
	minazione dei relativi compensi, competenze e condizioni.	
	ARTICOLO 49)	
	Al Consiglio di Amministrazione spetta oltre al compenso, de-	
	terminato da parte dell'Assemblea Ordinaria, il rimborso a piè	
	di lista delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.	
	ARTICOLO 50)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno della socie-	
	tà, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regola-	
	menti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci	
	riuniti in Assemblea, che delibererà con le maggioranze previ-	
	ste in sede straordinaria.	
	ARTICOLO 51)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione della società,	
	hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche trami-	
	te professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i docu-	
	menti relativi all'amministrazione.	
	ARTICOLO 52)	
	Il collegio sindacale è nominato obbligatoriamente nei casi	
	- 34 -	

	previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 2477 C.C.,	
	nonché quando la cooperativa emetta strumenti finanziari par-	
	tecipativi; al di fuori di tali casi imperativi di legge,	
	l'assemblea dei soci avrà, comunque, facoltà di nominare un	
	collegio sindacale o un revisore.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone da tre Sindaci	
	effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di	
	legge. In tutti i casi di nomina, il collegio sindacale eser-	
	cita, inoltre, il controllo contabile di cui all'art. 2409/ter	
	C.C. e deve, quindi, essere integralmente costituito da sog-	
	getti iscritti nel registro dei revisori contabili; i sindaci	
	devono indicare nella relazione prevista dall'Art. 2429 C.C.,	
	in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento	
	dello scopo mutualistico. Al collegio sindacale si applicano	
	le disposizioni in tema di SPA (società per azioni), in quanto	
	compatibili, e quindi le disposizioni di tutti gli articoli	
	che vanno dal 2397 C.C. al 2409/sexies C.C.. Nei casi in cui	
	non si renda obbligatoria la nomina del collegio sindacale,	
	ove l'assemblea eserciti, ai sensi del disposto del primo com-	
	ma dell'art. 2477 C.C., la facoltà di nomina di un revisore, a	
	questi saranno attribuiti gli stessi compiti prima specificati	
	per il collegio, le stesse modalità e disciplina di riferimen-	
	to, in quanto compatibili.	
	CONTROVERSIE	
	- 35 -	

art. 53 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le

disposizioni di cui la D.lgs n. 5/2003, nominati con le moda-

lità di cui al successivo art.54, salvo che non sia previsto

l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-

cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando

sia oggetto di controversi la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni

assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o

Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a

tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità

della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi

soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,

Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione

alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-

golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coo-

perazione.

Art. 54 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

	a) uno, per le controversie di valore inferiore a €	
	250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della con-	
	troversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati	
	i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di proce-	
	dura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il nu-	
	mero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Ca-	
	mera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	
	re e sono nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazione	
	della cooperazione	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della socie-	
	tà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.lgs n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'art. 829, 2° comma del codice di procedura	
	civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non	
	compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio è costituito	
	dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di 180 giorni dalla prima co-	
	stituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una	
	- 37 -	

	proroga al Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di	
	conciliazione della cooperazione, per non più di una sola vol-	
	ta, nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.lgs n.5/2003, nel	
	caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro	
	caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla comple-	
	tezza dell'accertamento o al rispetto del principio del con-	
	traddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come pre-	
	visto dall'art. 35, punto 3, del Regolamento della Camera ar-	
	bitrale.	
	Art. 55 (Normativa generale di riferimento)	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei	
	due articoli precedenti, la procedura arbitrale è disciplinata	
	dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera	
	arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigore al	
	momento della produzione della domanda.	
	(SCIOGLIMENTO - CLAUSOLE MUTUALITA' PREVALENTE e VARIE)	
	ARTICOLO 56)	
	Addivenendosi allo scioglimento della cooperativa, ai sensi	
	dell'art. 2545/duodecies, l'Assemblea delibera, con l'osser-	
	vanza delle norme di legge, la nomina di uno o più liquidatori	
	- 38 -	

	stabilendone anche i poteri ed i compensi.	
	ARTICOLO 57)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ARTICOLO 58)	
	La Società può ricevere finanziamenti o anticipazioni da parte	
	dei Soci, purché in conformità a quanto disposto dalle vigenti	
	leggi in materia ed, in particolare, dal D.Lgs. 385/1993 di	
	concerto con la delibera C.I.C.R. del 03/03/1994.	
	Nel caso in cui si verificchino anticipazioni o finanziamenti	
	da parte dei Soci attuali o futuri della Società, tali antici-	
	pazioni o finanziamenti potranno essere effettuati indipenden-	
	temente dal rispetto del criterio di proporzionalità delle	
	quote rispetto al capitale sociale e senza che sia necessaria	
	apposita delibera assembleare. Tali anticipazioni o finanzia-	
	menti saranno considerati improduttivi di interessi qualunque	
	sia il tempo effettivo di impiego degli stessi da parte della	
	Società. Soltanto l'Assemblea dei Soci, con specifica delibe-	
	razione, può eventualmente riconoscere o determinare l'entità	
	e le modalità di corresponsione di interessi ai Soci anticipa-	
	tori o finanziatori. Nel silenzio di una apposita deliberazio-	
	ne assembleare l'improduttività di interessi è assolutamente	
	tassativa.	
	- 39 -	

41 di 42

Bollo assolto all'origine in via telematica ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante

M.U.I..

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 del

D.Lgs. 82/2005.

FIRMATO: MARIA CONSUELO SERRA NOTAIO.